



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM

Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410

giustizia@federmoto.it

giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 11/20

Dec. n. 11/20

Il giorno 22 ottobre 2020 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Luigi Musolino - Presidente

Avv. Paolo De Matteis - Componente

Avv. Claudio Fiorentino - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul deferimento di :

1) CAVALLINI Omar, nato il 14.03.1983 a Forlimpopoli (FC) e residente *omissis*, tesserato e licenziato 2020 con il M.C. "PORCENTICO MX ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" con tessera n. 20043467 e licenza fuoristrada n. S00376;

2) CASADEI Paolo, nato l'11.02.1986 a Ravenna e residente *omissis*, tesserato 2020 con il "MC RAVENNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" con tessera n. 20905221;

3) CEVOLANI Alessandro, nato il 17.09.1974 a Carpi (MO) e residente *omissis*, tesserato e licenziato 2020 con il MC "A. BENZ" con tessera n. 20058984 e licenza fuoristrada n. T01787);

tutti e tre assistiti dall'avv. Lisa Rossi con studio in Forlì, alla via G. Garibaldi n. 63, e-mail avv.lisarossi@pec.studiogaribaldi63.it, con elezione di domicilio;

incolpati di:

violazione dell'art. 8 del Regolamento di Giustizia, e ciò in quanto con un post e svariati commenti pubblicati sul social network Facebook e visibili a tutti ledevano gravemente la dignità, il decoro ed il prestigio della Federazione Motociclistica Italiana e dei suoi organi direttivi centrali.

In particolare il primo (**CAVALLINI Omar**) con post pubblicato in data 5 maggio 2020 sul proprio profilo Facebook "Omar Cavallini", visibile a chiunque, si esprimeva in questi termini:

"L'ennesima figura di merda della Federazione Motociclistica Italiana una federazione di cui non mi sono mai sentito troppo di parte, perché di motociclismo ha rimasto solo il nome, diretta da politici corrotti e perone a cui gli si è spenta la luce della passione di andare in moto, solo propensi a far cassa a portare avanti solo battaglie d'interesse e pronti ad elogiare e supportare persone e piloti da cui hanno un rendiconto.

Il mio sfogo non è rivolto ad offendere ma chiedetevi piuttosto se state facendo il possibile oppure potete fare di più! Perché a chieder soldi non vi fate problemi ma il vostro servizio risulta alquanto scadente".

Il 2° (**CASADEI Paolo**) così commentava il suddetto post: **"mi meritavo di essere nella lista stronzi" facendo inequivocabile riferimento alla FMI.**

Il **3° (CEVOLANI Alex)** aderiva acriticamente a quanto postato dal CAVALLINI aggiungendo inoltre: **“sono anni e anni che sostengo la tua tesi. Dall'ex presidente mi arrivo questa risposta....nel suo ufficio post dibattito.... se ti va bene e cosi, altrimenti quella e la porta perche qui decido io!!”**

Svolgimento del processo

Con provvedimento del 27 luglio 2020, il Procuratore Federale disponeva il deferimento di CAVALLINI Omar, CASADEI Paolo, e CEVOLANI Alex al competente organo di giustizia di primo grado per l'illecito disciplinare indicato in epigrafe.

Seguiva decreto ex art. 87 R.d.G. del 29.07.2020, a mezzo del quale veniva disposta la citazione dei predetti, con notifica ai deferiti regolarmente effettuata a mezzo pec.

In data 14.05.2020 perveniva memoria difensiva per tutti e tre i deferiti a firma dell'avv. Livia Rossi.

All'udienza del 22 ottobre 2020, in assenza dei deferiti e del difensore degli stessi, il Presidente del Tribunale Federale dichiarava aperto il dibattimento: nel corso della discussione finale il Procuratore Federale formulava le proprie conclusioni chiedendo per il CAVALLINI ai sensi dell'art. 8.2 RdG la radiazione; per il CASADEI ai sensi dell'art. 21 lett. h RdG, mesi 6 di ritiro della tessera e per il CEVOLANI ai sensi dell'art. 23 RdG, la sanzione della ammonizione con diffida.

Il Tribunale si pronunciava come da dispositivo, riservando il deposito della motivazione della sentenza in giorni 10.

Motivazione

La responsabilità dei deferiti appare evidente a disamina delle evidenze acquisite in sede di udienza dibattimentale.

In ordine alla posizione del Cavallini, rilevasi come la pubblicazione delle

espressioni offensive riportate in rubrica, sia avvenuta sulla pagina del profilo facebook del deferito, quindi in un contesto “aperto”, accessibile oltrechè ai tesserati anche ad altri contatti, rendendosi gli effetti di propagazione voluti quanto innegabili.

L'espressione *“ennesima figura di merda della Federazione Motociclistica Italiana ... che di motociclismo ha rimasto solo il nome”* non può essere recepita come pur sgangherata esternazione di critica e tanto meno come espressione colorita infelicemente inserita a infervorare i toni di una più ampia invettiva.

A rincarare il contesto semantico di incontinenza verbale, sopravviene infatti l'affermazione *“[Federazione] diretta da politici corrotti e persone propense a far cassa a portare avanti solo battaglie d'interesse e pronti ad elogiare e supportare persone e piloti da cui hanno un rendiconto”*.

In entrambi i passaggi quindi le affermazioni del Cavallini, tesserato e titolare di licenza fuoristrada, appaiono insistentemente lesive della reputazione degli organi della Federazione di appartenenza, rendendosi lo sproloquio a maggior ragione gratuito ed ingiustificato per come scaturito a detta dello stesso incolpato dalla condizione di perdurante blocco delle attività agonistiche dipeso dalle misure precauzionali anti Covid-19 messe in campo per DPCM governativo.

Nel caso specifico, la contestata violazione all'art. 8 RdG assume connotati di evidente gravità: pur non accedendo la condotta del deferito agli estremi della radiazione richiesta dal Procuratore Federale, la stessa deve essere ponderata ai fini della dosimetria di un cospicuo periodo di ritiro della tessera, che appare congruo quantificare in un anno.

Rispetto alla posizione del Casadei, va detto che il commento al post pubblicato dal Cavallini, non assume significato del tutto chiaro ed inequivoco, non risultando certo se la locuzione *“lista degli stronzi”* debba intendersi riferita ai piloti di interesse nazionale assegnati di titolo autorizzativo piuttosto che agli organi della Federazione Motociclistica Italiana.

Rilevasi come in un caso o nell'altro, essendo l'espressione comunque riferita

ad altri tesserati, la stessa accede all'illecito di cui all'art. 8 RdG, e conseguentemente alla sanzione del ritiro della tessera, che pare congruo quantificare in mesi sei ex art. 21 lett. h) in conformità alle richieste del Procuratore Federale

Venendo infine al commento postato dal Cevolani, è ben vero che la descrizione di semplici fatti non accede ex se alla soglia dell'illecito sportivo, ma l'espressione "*sono anni e anni che sostengo la tua tesi*", non può che ricollegarsi al contesto semantico del post in precedenza pubblicato dal Cavallini, rispetto al quale anche una semplice esternazione di assenso e supporto si rende passibile di sanzione: in contesto di gravità decrescente, la dichiarazione del Cevolani potrà ricondursi all'ammonizione con diffida secondo conforme prospettazione del Procuratore Federale.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, si rende in definitiva applicabile la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per anni 1 (uno) al CAVALLINI; la sanzione del ritiro della tessera per mesi 6 (sei) al CASADEI; la sanzione dell'ammonizione con diffida al CEVOLANI.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, letti gli artt. 8, 21 *lett. h*, 23 e 93 del Regolamento di Giustizia, dichiara :

1) CAVALLINI Omar, nato il 14.03.1983 a Forlimpopoli (FC) e residente *omissis*, tesserato e licenziato 2020 con il M.C. "PORCENTICO MX ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" con tessera n. 20043467 e licenza fuoristrada n. S00376;

responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per anni 1 (uno). Fine sanzione 22 ottobre 2021.

2) CASADEI Paolo, nato l'11.02.1986 a Ravenna e residente *omissis*, tesserato 2020 con il "MC RAVENNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" con tessera n. 20905221;

responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica la sanzione del ritiro della tessera per mesi 6 (sei). Fine sanzione 22 aprile 2021.

3) CEVOLANI Alessandro, nato il 17.09.1974 a Carpi (MO) e residente *omissis*, tesserato e licenziato 2020 con il MC "A. BENZ" con tessera n. 20058984 e licenza fuoristrada n. T01787);

responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica la sanzione dell'ammonizione con diffida con l'espresso invito ad astenersi per l'avvenire dal commettere altre infrazioni e con l'avvertimento che, in difetto, queste ultime saranno punite più severamente.

Depositata il 2 novembre 2020.



Avv. Claudio Fiorentino
Giudice estensore

Avv. Luigi Musolino
PRESIDENTE T. F.

Il presente provvedimento sia comunicato a:

Avv. Lisa Rossi;

Cavallini Omar;

Casadei Paolo;

Cevolani Alessandro;

Procuratore Federale;

Presidente Federale;

Segretario Generale;
Gruppo Ufficiali Esecutivi;
Gruppo Commissari di Gara;
Ufficio Licenze;
Ufficio Tesseramento;
Ufficio Fuoristrada;
Co. Re. Emilia Romagna;
Motoclub di appartenenza dei medesimi;
Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.